

Per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del Dlgs. n. 472/97 si applicano le riduzioni di seguito indicate:

Tipo di Violazione	Riferimento normativo	Termini al ravvedimento rispetto alla data di scadenza dell'adempimento	Sanzione rispetto ai minimi previsti
Mancato pagamento del tributo o dell'acconto	art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997	- 14 giorni (c.d. ravvedimento "sprint")	(15% * 1/10 * 1/15) 0,1% per ogni giorno di ritardo
	art. 13, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 472/1997	- 30 giorni (c.d. ravvedimento breve)	(1/10 * 15%) 1,5%
Errori e omissioni*	art. 13, comma 1, lett. a-bis), del Dlgs. n. 472/1997	- 90 giorni dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento intermedio); - 90 giorni dal termine per la (c.d. ravvedimento intermedio);	(1/9 * 15%) 1,66%
	art. 13, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 472/1997	- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento lungo); dall'errore quando non è prevista dichiarazione periodica (c.d. ravvedimento lungo).	(1/8 * 30%) 3,75%
	art. 13, comma 1, lett. b-bis), del Dlgs. n. 472/1997	- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; - entro due anni dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.	(1/7 * 30%) 4,29%
	art. 13, comma 1, lett. b-ter), del Dlgs. n. 472/1997	- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; - oltre due anni dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.	(1/6 * 30%) 5,00%
Presentazione in ritardo della dichiarazione	art. 13, comma 1, lett. c), Dpr. n. 472/72	- 90 giorni	(1/10 con minimo di Euro 51) 10% con minimo di Euro 5,10

*omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; compilazione della dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata indicazione/determinazione di redditi.

Il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 2, art. 13, del Dlgs. n. 472/1997, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Si riporta di seguito la Tabella contenente i tassi legali dal periodo d'imposta 2015 ai fini del pagamento degli interessi moratori che, si ricorda, dovranno essere "stratificati" nei vari anni con i relativi diversi tassi d'interesse di competenza.

Interessi Legali (art. 1284 Cc e s.m.i.)			
dal	al	interesse legale	disposizioni normative
1° gennaio 2015	31 dicembre 2015	0,50	Dm. 11 dicembre 2014
1° gennaio 2016	31 dicembre 2016	0,20	Dm. 11 dicembre 2015
1° gennaio 2017	31 dicembre 2017	0,10	Dm. 7 dicembre 2016
1° gennaio 2018	31 dicembre 2018	0,30	Dm. 13 dicembre 2017
1° gennaio 2019	31 dicembre 2019	0,80	Dm. 12 dicembre 2018
1° gennaio 2020	31 dicembre 2020	0,05	Dm. 12 dicembre 2019

1° gennaio 2021	31 dicembre 2021	0,01	Dm. 11 novembre 2020
1° gennaio 2022		1,25	Dm. 13 dicembre 2021

Modalità di calcolo degli Interessi

La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

Imposta Imu non versata x tasso legale vigente x n. dei giorni di ritardo / 36.500.

I giorni sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento.

Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, barrando la casella “Ravvedimento operoso”, inserendo i Codici F24 opportuni ([link al sito Agenzia delle Entrate](#)) e indicando l’importo totale complessivo dell’Imposta dovuta, della sanzione e degli interessi come indicato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.

35/E del 12 aprile 2012.

Ravvedimento operoso con il calcolo On-line Imu-Tasi

E’ possibile calcolare il ravvedimento con la procedura di calcolo on-line <https://www.riscotel.it/calcoloimu/>, selezionando l’anno d’Imposta. Inserendo i dati dell’immobile, il sistema effettuerà il calcolo e la stampa del modello F24 in modo automatico.